



Sent. 125/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente relatore

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Oriella MARTORANA Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

Carola CORRADO Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 61001 del registro di segreteria,
promosso da:

XXXXXX XXXXXX nato a XXXXX il XX.XX.XXXX e residente in

XXXXXXXXXX (XX) alla Via X XXXX, XX/a, cod. fisc.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso

(C.F.: GRSCRL63A17F839U) con studio in Napoli alla Via L. Giordano,

82, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax

al numero 0814206826 ed eventuali comunicazioni e notificazioni di

Cancelleria a mezzo PEC al seguente indirizzo

carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it ed entrambi elettivamente te

domiciliati in Roma al Viale dei Colli Portuensi 442, presso lo studio

dell'avv. Luisa Pellegrino.

		-Appellante-
	contro	
	MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA	
	PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA , in persona del Direttore	
	Generale - Dott.ssa Antonella ISOLA c.f. SLINNL62M70H501T -	
	elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell'Esercito n.	
	178-186. P.E.C.: previmil@postacert.difesa.it	
		-Appellato-
	avverso	
	la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per	
	la Campania n. 8/2023, depositata il 16 gennaio 2023;	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI, nell'udienza del 1° luglio 2026, svolta con l'assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Alessia Spirito, data per letta, con il consenso delle	
	parti presenti, la relazione del relatore Pres. Giuseppina Maio, l'Avv.	
	Cecchetti Paola, su delega scritta dell'Avv. Grasso Carlo per la parte	
	appellante XXXXXX XXXXXX ed il Tenente Colonnello Roberto Sulli, su	
	delega su delega orale dell'Avv. Propersi Marina per il Ministero della	
	difesa.	
	Considerato in	
	FATTO	
	1.Con la sentenza n. 8, depositata il 16 gennaio 2023 la Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, respinte le	
	eccezioni difensive incentrate sulla presunta violazione dell'art. 2 disp.	
	2	

	att. del c.g.c., nonché del diritto di difesa, rigettava il ricorso, con cui il	
	sig. XXXXXX chiedeva l'accertamento della dipendenza da causa di	
	servizio di alcune patologie ai fini del trattamento pensionistico	
	privilegiato.	
	2. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il sig. XXXXXX,	
	che, con un unico motivo titolato <i>“Omissione e/o insufficienza e/o</i>	
	<i>apparenza della motivazione.”</i> lamentava che il giudice monocratico si	
	sarebbe limitato a operare una adesione acritica a quello che era il	
	contenuto dell'accertamento peritale d'ufficio, senza esplicitare in	
	alcun modo l'iter logico-argomentativo seguito per motivare la propria	
	decisione e senza fornire alcuna spiegazione in relazione alle puntuali	
	e specifiche critiche all'elaborato mosse dal ricorrente direttamente e	
	per il tramite dal suo consulente.	
	In ogni caso, secondo l'appellante, ove i consulenti tecnici di ufficio	
	avessero valutato coerentemente la documentazione presa in esame, e	
	soprattutto la scheda tecnica della nave “XXXXXX” sulla quale aveva	
	svolto servizio l'appellante avrebbero dovuto concludere per la	
	dipendenza della patologia dal servizio.	
	Eccepiva inoltre la violazione di norme di diritto ed in particolare	
	dell'art.132 cpc e degli art.21 e 22 R.D. 13.8.1933 n.1038, nonché	
	dell'art.3 della L.241/90 e richiamava a conforto dell'impugnazione	
	anche la decisione n.10/98/QM della Corte dei conti a Sezioni Riunite	
	che <i>“ha, con chiarezza, chiarito l'esigenza di un'adequata motivazione onde</i>	
	<i>permettere al ricorrente di conoscere le ragioni su cui si fonda la pronunzia</i>	
	<i>giudiziale. Quindi l'assoluta insufficienza ed inadeguatezza della motivazione</i>	
	3	

	<i>rende la sentenza impugnata ingiusta e lesiva dei diritti del ricorrente."</i>	
	In conclusione chiedeva: <i>"In accoglimento del presente ricorso, dichiarare</i>	
	<i>il diritto del sig. XXXXXX XXXXXX a godere della pensione privilegiata</i>	
	<i>ordinaria vitalizia di ottava ctg. dalla data del congedo militare, o altra</i>	
	<i>ritenuta giusta, e per l'effetto condannare il Ministero della Difesa a</i>	
	<i>corrispondere i relativi ratei di pensione maturati e maturandi oltre interessi</i>	
	<i>legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino alla data</i>	
	<i>dell'effettivo soddisfo. In via meramente subordinata rinviare la causa alla</i>	
	<i>Corte Territoriale in diversa composizione perché proceda ad un nuovo esame</i>	
	<i>nel merito della questione controversa magari disponendo una nuova C.T.U.</i>	
	<i>medico legale ad opera di consulente terzo rispetto le parti in causa.</i>	
	<i>Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con</i>	
	<i>attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore che si dichiara</i>	
	<i>anticipatario."</i>	
	3. Con memoria del 22 giugno 2026 si costituiva in giudizio il Ministero	
	della difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva,	
	chiedendo il rigetto dell'appello, non ricorrendo i presupposti indicati	
	dalla sentenza delle SS.RR. n. 10/QM/2000 in ordine al vizio di	
	motivazione apparente per il quale è consentito il gravame in appello.	
	In subordine in caso di accoglimento chiedeva la rimessione della	
	causa al primo grado per un nuovo esame del merito, con spese	
	compensate.	
	4. All'odierna udienza pubblica, come da verbale, le parti presenti	
	ribadivano le conclusioni in atti e la causa veniva trattenuta in	
	decisione.	
	4	

	DIRITTO	
	L'appello va dichiarato inammissibile.	
	Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del	
	24.10.2000, hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi	
	di gravame sindacabili, nel merito, nel giudizio pensionistico che “...il	
	vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello	
	soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione	
	o abbia motivazione apparente” e che “le questioni medico legali relative a	
	dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla	
	loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di	
	fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei	
	limiti indicati sub lettera c)”.	
	Nella fattispecie non è dato riscontrare il vizio di omessa o apparente	
	motivazione della sentenza impugnata.	
	La statuizione di rigetto, infatti, è supportata da argomentazioni che	
	rivelano la ratio della decisione e che rendono esplicito l'iter logico	
	seguito dal giudice di prime cure, anche se questi ha motivato “per	
	relationem” al parere medico legale.	
	La giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire che, nel	
	giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti “il giudice non solo non	
	è obbligato ad indicare le ragioni per cui disattende la valutazione del perito	
	di parte, potendosi ritenere tali ragioni coincidenti con le considerazioni	
	incompatibili con la consulenza di parte disattesa ma non è nemmeno tenuto	
	a citare espressamente, a fini di specifica contestazione della stessa, la perizia	
	alla quale non ha ritenuto di aderire” (Corte dei conti, 14 settembre 2018,	
	5	

		n. 344) .	
		Nel caso di specie, il giudice territoriale, nell’ambito del suo potere di	
		libero apprezzamento del materiale probatorio, ha dato atto	
		espressamente di condividere le conclusioni cui, attraverso un	
		motivato percorso argomentativo, è pervenuto l’U.M.L. del Ministero	
		della Salute che ha dichiarato di aver visionato la perizia prodotta	
		dalla difesa, in tal modo evidenziando che le divergenze documentali	
		sono state oggetto di vaglio decisorio.	
		Nella parte motiva della sentenza, infatti, si legge <i>“Il GM giudica</i>	
		<i>immune da censure l’operato del Collegio medico legale, che, contrariamente</i>	
		<i>a quanto asserito da parte ricorrente, non ha certamente pretermesso l’esame</i>	
		<i>del ricorso (la relazione dell’UML richiama solo la documentazione in atti</i>	
		<i>“ritenuta di maggiore interesse”), come comprovato dall’ampia ricostruzione</i>	
		<i>fattuale contenuta a pag. 1 e 2 della relazione, laddove si riepilogano</i>	
		<i>dettagliatamente le risultanze in atti.”.</i>	
		Ebbene, il giudice ha indicato la fonte dalla quale ha tratto il proprio	
		convincimento, richiamando i punti della stessa perizia per illustrare	
		le ragioni della sua adesione a tale conclusione.	
		Come chiarito costantemente dal giudice di legittimità, infatti, <i>“..</i>	
		<i>qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio,</i>	
		<i>non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del</i>	
		<i>parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata</i>	
		<i>motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il</i>	
		<i>richiamo dell'elaborato, anche per relationem, implicare una compiuta</i>	
		<i>positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi</i>	
		6	

	scientifici seguiti dal consulente.” (ex plurimis Cass. 30 maggio 2025, n. 14583; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917; Cass. 11 giugno 2018, n. 15147).	
	Vero è che tale condizione, non può dirsi realizzata nell’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (ex plurimis Cass. 20 novembre 2023 n. 32069; Cass. 6 maggio 2021, n.11917;) ma, nella fattispecie in esame la parte non ha formulato alcuna censura dettagliata alla c.t.u..	
	Inoltre, le modalità di svolgimento dell’istruttoria sono state tali da assicurare il contraddittorio in fase probatoria. Infatti la parte è stata convocata regolarmente dinanzi all’UML, per il giorno 28/04/2022 e le operazioni peritali si sono svolte in presenza del sig. XXXXXX XXXXXX che è stato sottoposto a visita diretta.	
	Diversamente da quanto affermato dalla difesa dell’appellante, in alcun modo può, quindi, dirsi menomato il diritto di difesa.	
	Si aggiunga che, anche l’atto di appello a fronte di un adeguato iter motivazionale posto a fondamento della decisione di primo grado, non contiene alcuna specifica argomentazione in diritto che possa fondare credibilmente la censura di motivazione apparente.	
	L’appello deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, in favore del Ministero della difesa.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della	
	7	

	gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11	
	agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.	
	Nulla per le spese di giustizia-	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro	
	500,00, in favore del Ministero della difesa.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1 luglio 2026.	
	Il Presidente	
	Dott.ssa Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente	
	Depositata il 23 luglio 2026	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	8	

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 23 luglio 2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma,

Il Dirigente

f.to digitalmente